

Ai sensi dell'art. 10 lett. d dello statuto, il consiglio di fondazione emana il presente

Regolamento organizzativo

Sommario

1. Disposizioni generali
 2. Fondazione
 3. Nomina del consiglio di fondazione, termine del mandato del consiglio di fondazione
 4. Riunioni, mansioni e delibere del consiglio di fondazione
 5. Nomina della commissione previdenziale
 6. Mansioni della commissione previdenziale
 7. Organo di revisione
 8. Esperto in materia di previdenza professionale
 9. Attuazione della previdenza per il personale
 10. Datore di lavoro
 11. Responsabilità
 12. Garanzia
 13. Modifiche
 14. Validità
- Allegato I Norme di comportamento per i responsabili

1. Disposizioni generali

- 1.1. Al fine di espletare un servizio di previdenza professionale nell'ambito della LPP, il datore di lavoro si è affiliato alla fondazione collettiva LPP di Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita (di seguito denominata "fondazione").
- 1.2. Su questa base si costituisce un rapporto di affiliazione tra la fondazione e il datore di lavoro, un rapporto previdenziale tra fondazione e personale assicurato del datore di lavoro, nonché un rapporto assicurativo tra la fondazione e uno o più istituti assicurativi in Svizzera. Tali rapporti vengono disciplinati dai relativi contratti ovvero dall'emissione di disposizioni regolamentari da parte del consiglio di fondazione. I contratti e le altre basi regolamentari sono costituiti in linea generale:
- relativamente al rapporto di affiliazione, dal contratto di affiliazione e dalle "Condizioni generali di affiliazione";
 - relativamente al rapporto previdenziale, dal piano previdenziale con le "Disposizioni regolamentari particolari" (DRP) e le "Disposizioni regolamentari generali";
 - relativamente al rapporto assicurativo, dal contratto di assicurazione collettiva e dalle "Condizioni generali di assicurazione".
- Le "Disposizioni regolamentari generali" e le "Condizioni generali di assicurazione" sono disponibili in formato elettronico oppure in altra forma accessibile a datore di lavoro e assicurati.
- 1.3. Oltre alla gestione della previdenza per il personale nel quadro del contratto di assicurazione collettiva, Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA (Allianz) fornisce alla fondazione altre prestazioni definite in un
- accordo integrativo scritto sulle prestazioni.
- 1.4. Il regolamento organizzativo disciplina l'organizzazione della fondazione e della cassa di previdenza. Esso istituisce i necessari uffici, definendone mansioni e competenze.
- 1.5. Le disposizioni del presente regolamento organizzativo, allegati inclusi, sono vincolanti per tutti gli organi e gli uffici interessati e devono essere rispettate da tutti i soggetti che agiscono per la fondazione, durante l'esercizio di qualsiasi attività per la fondazione stessa o per la cassa di previdenza.
- 1.6. Gli organi della fondazione e i soggetti preposti alla previdenza per il personale o ad altre funzioni sono tenuti all'assoluto rispetto dell'obbligo di segretezza su tutti i fatti di cui siano venuti a conoscenza durante l'esercizio del loro incarico riguardanti, in particolare, i rapporti personali e finanziari degli assicurati e dei beneficiari di rendite, familiari compresi. Tale obbligo permane anche allo scadere del mandato. Dopo la cessazione dall'incarico è necessario restituire tutta la documentazione di cui si dispone.
- 1.7. La fondazione opera una distinzione fra la propria contabilità e il bilancio delle singole casse di previdenza. Il rendiconto avviene secondo le disposizioni di legge relative alla contabilità commerciale; esso è disciplinato dai principi di regolare presentazione dei conti e soddisfa i requisiti imposti dall'autorità di sorveglianza.
- 1.8. La cassa di previdenza del datore di lavoro affiliato è amministrata da una commissione previdenziale.

2. Fondazione

- 2.1. Al fine di attuare la previdenza per il personale di ciascun datore di lavoro affiliato, la fondazione istituisce una cassa di previdenza amministrata separatamente dal punto di vista organizzativo e contabile ai sensi della legge e delle disposizioni contrattuali.
- 2.2. Per coprire completamente i rischi di decesso, invalidità e longevità per conto della cassa di previdenza nei confronti degli aventi diritto, ai sensi del piano previdenziale e delle basi regolamentari, la fondazione stipula i contratti necessari per il rapporto previdenziale.
- 2.3. Nell'ambito dei suddetti contratti la fondazione riveste il ruolo di contraente e beneficiaria. Le richieste degli aventi diritto sono valide soltanto nei confronti della fondazione e per conto della cassa di previdenza del datore di lavoro.
- 2.4. La fondazione ha legittimazione attiva e passiva a partecipare in un eventuale giudizio: può infatti agire da attore o convenuto, nonché presentare ricorsi.

3. Nomina del consiglio di fondazione, termine del mandato del consiglio di fondazione

- 3.1. Il consiglio di fondazione si compone di un numero compreso tra quattro e otto membri equamente divisi tra rappresentanti del datore di lavoro e dei dipendenti.
- 3.2. Possono essere eletti rappresentanti dei dipendenti nel consiglio di fondazione i dipendenti legati al datore di lavoro affiliato alla fondazione da un contratto di lavoro non disdetto e a tempo indeterminato e aventi sede di lavoro in Svizzera. Non possono essere eletti i dipendenti che ricoprono la funzione di rappresentanti del datore di lavoro in seno alla commissione previdenziale della cassa di previdenza o che, per effetto della loro attività in azienda, siano qualificabili come datori di lavoro.
- 3.3. Possono essere eletti rappresentanti del datore di lavoro nel consiglio di fondazione i lavoratori autonomi assicurati presso la fondazione o i dipendenti che esercitano una funzione direttiva e legati al datore di lavoro affiliato alla fondazione da un contratto di lavoro non disdetto e a tempo indeterminato che hanno come sede di lavoro la Svizzera. Possono inoltre essere eletti i lavoratori autonomi e i dipendenti che ricoprono la funzione di rappresentanti del datore di lavoro in seno alla commissione previdenziale della cassa di previdenza.
- 3.4. Per candidarsi sono imprescindibili solide conoscenze della previdenza professionale. Il consiglio di fondazione in carica può rifiutare le candidature, qualora non siano soddisfatti i requisiti.
- 3.5. I membri del consiglio di fondazione vengono eletti per un mandato di quattro anni con possibilità di rielezione. Qualora un membro del consiglio di fondazione si dimetta dalla carica prima della fine del mandato, per il restante periodo del mandato viene eletto un sostituto.
- 3.6. Per l'elezione del consiglio di fondazione si applica di principio la seguente procedura ordinaria:
- I rappresentanti dei datori di lavoro nelle commissioni previdenziali propongono, per ciascuna cassa di previdenza, al massimo un candidato alla rappresentanza dei datori di lavoro nel consiglio di fondazione. I rappresentanti dei dipendenti nelle commissioni di previdenza propongono, per ciascuna cassa di previdenza, al massimo un candidato alla rappresentanza dei dipendenti nel consiglio di fondazione;
 - I membri in carica del consiglio di fondazione possono ricandidarsi senza necessità di candidatura da parte di una commissione

- previdenziale. Qualora il numero dei membri che si ricandidano sia pari ad almeno la metà dei seggi disponibili, si utilizza la procedura semplificata.
- c) Ad ogni elezione viene stilata una lista elettorale con i nominativi di tutti i rappresentanti di datori di lavoro e personale che si sono candidati o ricandidati.
- d) Qualora il numero dei candidati coincida con quello dei seggi disponibili per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti all'interno del consiglio di fondazione, i candidati saranno considerati eletti.
- e) Ai fini della votazione, la lista elettorale viene inoltrata a tutte le commissioni previdenziali.
- f) Con l'inoltro della suddetta lista si richiede ai rappresentanti del datore di lavoro nelle commissioni previdenziali di scegliere un numero di candidati alla rappresentanza del datore di lavoro equivalente alla quantità di seggi disponibili per tale gruppo di rappresentanti.
- g) Con l'inoltro della suddetta lista si richiede ai rappresentanti dei dipendenti delle commissioni previdenziali di scegliere un numero di candidati alla rappresentanza dei dipendenti equivalente alla quantità di seggi disponibili per tale gruppo di rappresentanti.
- h) Risultano eletti i candidati per il consiglio di fondazione che ricevono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è considerato eletto il candidato il cui contratto di affiliazione nel quale è assicurato dura, senza soluzione di continuità, da più tempo. I candidati non eletti vengono inseriti in una lista di riserva per un'eventuale nomina successiva di membri sostitutivi.
- i) Il conteggio dei voti validi è eseguito da Allianz. Una lista elettorale è nulla, se sono indicati più candidati dei posti da occupare, se sono indicati nomi di persone che non si candidano per l'elezione, o se la lista elettorale compilata non è pervenuta per tempo ad Allianz. Il risultato dell'elezione viene riportato in un verbale, nonché sottoscritto e reso noto da Allianz.
- 3.7. Procedura semplificata per l'elezione
- a) Se almeno la metà dei membri del consiglio di fondazione si ricandida, si considerano automaticamente rieletti.
- b) Per eventuali seggi che restano vacanti si applica la procedura per l'elezione suppletiva.
- c) L'elezione successiva deve tenersi obbligatoriamente secondo la procedura ordinaria, se richiesto almeno un anno prima della scadenza del mandato regolare da almeno il 10% di tutte le commissioni di previdenza oppure da almeno 20 commissioni di previdenza una volta resi noti i membri del consiglio di fondazione eletti con la procedura semplificata.
- 3.8. Termine del mandato del consiglio di fondazione
- a) I rappresentanti del personale escono automaticamente dal consiglio di fondazione se cessa il loro rapporto di lavoro con il datore di lavoro affiliato.
- b) I rappresentanti dei datori di lavoro escono automaticamente dal consiglio di fondazione alla scadenza del contratto di affiliazione.
- c) In caso di risoluzione del contratto di affiliazione escono dal consiglio di fondazione alla data di risoluzione del contratto tutti i rappresentanti del personale e dei datori di lavoro legati alla fondazione da detto contratto.
- d) Il mandato può essere rimesso per iscritto in qualunque momento, con decorrenza alla fine del mese successivo, salvo, per motivi di opportunità, in determinati frangenti.
- 3.9. Procedura per l'elezione suppletiva
- a) Qualora risulti un posto vacante nel corso del mandato, il consiglio di fondazione elegge un membro sostitutivo fra i candidati non eletti della precedente votazione, in ordine di voti ricevuti.
- b) Se, in caso di posti vacanti, fra i rappresentanti del personale o dei datori di lavoro non sono disponibili candidati non eletti della precedente votazione, i consiglieri permanenti presentano al consiglio di fondazione proposte per l'assegnazione dell'incarico.
- c) L'elezione dei candidati proposti avviene secondo le disposizioni sulla procedura ordinaria. Il consiglio di fondazione può prescindere dall'assegnazione dei posti vacanti, fintantoché il consiglio di fondazione paritetico presenta almeno quattro membri,
- 3.10. Il consiglio di fondazione si costituisce autonomamente. Esso nomina il presidente e il vicepresidente. Il presidente viene scelto a turno fra i rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro. Tramite delibera il consiglio di fondazione può disciplinare diversamente il criterio di attribuzione della presidenza. La votazione avviene a maggioranza semplice.
- 3.11. Il consiglio di fondazione elegge fino a due segretari con mandato quadriennale. I segretari non fanno parte del consiglio di fondazione e hanno facoltà di rimettere il mandato in qualunque momento. La cessazione del rapporto di lavoro con un segretario comporta anche il termine del mandato dello stesso con effetto dall'ultimo giorno effettivo di lavoro.
- 3.12. Il consiglio di fondazione nomina due consiglieri permanenti tra i proposti dalla fondatrice; tali consiglieri non fanno parte del consiglio di fondazione e hanno facoltà di rimettere il mandato in qualunque momento. La cessazione del rapporto di lavoro con un consigliere permanente comporta anche il termine del mandato dello stesso con effetto dall'ultimo giorno effettivo di lavoro.

4. Riunioni, mansioni e delibere del consiglio di fondazione

- 4.1. Il consiglio di fondazione si riunisce almeno una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedano. La convocazione avviene ad opera del presidente; può convocarlo anche un membro previa indicazione dell'ordine del giorno.
- 4.2. I lavori vengono preparati dai consiglieri permanenti e presentati per approvazione al consiglio di fondazione. Almeno uno dei due consiglieri permanenti deve partecipare alla riunione del consiglio di fondazione ed essere ascoltato prima di una delibera. Essi hanno diritto di proposta e assistono con funzione consultiva il consiglio di fondazione su tutti i lavori.
- 4.3. Il consiglio di fondazione è in numero legale quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica. Salvo quanto previsto ai punti 4.4 e 4.6, le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei suffragi espressi dai membri presenti. In caso di parità il voto del presidente o, in sua assenza, quello del vicepresidente vale doppio.
- 4.4. Le delibere possono essere adottate anche mediante semplice circolazione degli atti in assenza di una convocazione da parte di un membro del consiglio di fondazione e a condizione che non vi siano astensioni. Le delibere mediante circolazione degli atti richiedono l'unanimità dei voti e vanno registrate nel verbale successivo. Le trattative svolte e le delibere adottate devono essere iscritte a verbale.
- 4.5. Non è consentita l'astensione dal voto.
- 4.6. Le delibere relative alle istanze di emanazione e modifica degli statuti, nonché la decisione relativa alla fusione e

- allo scioglimento della fondazione, richiedono tuttavia il consenso di almeno i due terzi dei membri in carica del consiglio di fondazione.
- 4.7. La firma congiunta del presidente e del vicepresidente, nonché di altri soggetti designati dal consiglio di fondazione, è vincolante per la fondazione.
- 4.8. Il consiglio di fondazione dirige la fondazione nel rispetto della legge, delle ordinanze, delle disposizioni dell'atto di fondazione e del regolamento e delle direttive dell'autorità di vigilanza.
- 4.9. Il consiglio di fondazione delibera su tutte le questioni che la legge, lo statuto, il regolamento organizzativo o un altro eventuale accordo non riservano ovvero non demandano ad altri soggetti, in particolare alla commissione previdenziale, ad Allianz, all'organo di revisione o all'esperto in materia di previdenza professionale.
- 4.10. Nell'ambito del presente regolamento o di una delibera particolare, il consiglio di fondazione ha facoltà di trasferire singole mansioni a commissioni composte da uno o più membri del consiglio di fondazione stesso. Le commissioni decidono a maggioranza semplice. Tali decisioni e l'attuazione delle mansioni delegate sono comunicate in occasione delle riunioni del consiglio di fondazione.
- 4.11. Nell'ambito delle proprie competenze regolatorie il consiglio di fondazione decide in particolare su:
- a) statuti;
 - b) regolamento organizzativo (allegati inclusi) in cui vengono stabilite in particolare l'organizzazione e l'amministrazione della fondazione, le procedure di elezione, gli organi nonché diritti e doveri ovvero la loro delega;
 - c) basi regolamentari di riferimento per il rapporto previdenziale, entro i limiti e i piani previdenziali fissati con l'assicuratore.
- 4.12. Oltre alle mansioni previste dalla legge il consiglio di fondazione è inoltre responsabile per quanto concerne:
- a) nomina dei soggetti aventi facoltà di firma per la fondazione;
 - b) rappresentanza della fondazione verso l'esterno per compiti non delegati ad altri organi o a terzi;
 - c) determinazione di adeguate indennità forfetarie per la partecipazione alle riunioni del consiglio di fondazione fino a un massimo di CHF 500 al giorno; adozione di delibere sulla fusione e lo scioglimento della fondazione e inoltre delle relative proposte alle autorità competenti ai sensi dell'art. 16 dello statuto;
 - e) procedura di scarico annuale ad Allianz;
 - f) raccolta delle relazioni necessarie presso l'esperto in materia di previdenza professionale e l'organo di revisione.
- 4.13. Il consiglio di fondazione vigila su:
- a) rispetto dello scopo della fondazione;
 - b) amministrazione della fondazione per quanto riguarda il contratto collettivo di assicurazione e le altre prestazioni supplementari fornite da Allianz.

5. Nomina della commissione previdenziale

- 5.1. La commissione previdenziale è l'organo che tutela gli interessi della cassa di previdenza. Essa è composta di un numero uguale di rappresentanti del personale e del datore di lavoro.
- 5.2. I dipendenti scelgono fra le proprie fila i membri preposti alla loro rappresentanza, con scrutinio segreto e a maggioranza semplice.
- 5.3. Sono eletti i candidati che ricevono il maggior numero di voti al primo scrutinio.
- 5.4. In caso di parità dei voti viene eletto il candidato che ha maturato una maggiore anzianità di servizio. Il candidato eletto può rinunciare al mandato.
- 5.5. Il mandato è a tempo indeterminato, salvo diversamente stabilito dalla commissione previdenziale. Il mandato termina qualora venga risolto il rapporto d'impiego con il datore di lavoro o se il rappresentante del personale lo rimette. In questi casi deve essere indetta una nuova votazione per il posto vacante.
- 5.6. In caso di elezione di sostituti o di nuove votazioni per posti vacanti, occorre procedere entro 30 giorni ai sensi dei punti da 5.1 a 5.5.
- 5.7. I datori di lavoro scelgono fra le proprie fila i membri preposti a rappresentarli. Un lavoratore autonomo può proporre se stesso quale rappresentante dei datori di lavoro.
- 5.8. Con l'inoltro del verbale elettorale la commissione previdenziale comunica ad Allianz la propria composizione, notificandole tempestivamente qualsiasi variazione al riguardo. I membri devono essere espressamente designati rappresentanti dei datori di lavoro o del personale.
- 5.9. La commissione previdenziale elegge fra i propri membri un presidente, il cui mandato ha la durata di un anno. Il presidente viene nominato a turno fra i rappresentanti del personale e i rappresentanti dei datori di lavoro.

6. Mansioni della commissione previdenziale

- 6.1. La commissione previdenziale si riunisce ogniqualvolta le circostanze lo rendano necessario. La convocazione avviene ad opera del presidente o della metà dei membri con almeno 10 giorni di anticipo. Il presidente dirige la seduta. Qualora egli sia impossibilitato a presiedere, viene designato presidente un membro della commissione. La commissione previdenziale ha facoltà di deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Un membro può farsi rappresentare da un altro membro previo rilascio di delega scritta. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio. A seguito delle sedute viene redatto un verbale, da inoltrarsi ad Allianz, di cui il consiglio di fondazione può prendere visione. Possono essere adottate delibere tramite semplice circolazione degli atti.
- 6.2. Per quanto riguarda la cassa di previdenza, spetta alla commissione previdenziale:
- a) comunicare al personale assicurato la risoluzione del contratto di affiliazione;
 - b) prendere atto delle basi regolamentari relative al rapporto previdenziale e selezionare il piano previdenziale valido per la cassa di previdenza entro i limiti fissati in maniera vincolante e permanente di concerto con l'assicuratore;
 - c) verificare il versamento dei contributi (del personale e del datore di lavoro) alla fondazione da parte del datore di lavoro. Allianz informa la commissione previdenziale circa eventuali contributi regolamentari non versati una volta trascorsi tre mesi dalla data prevista per il versamento;
 - d) informare periodicamente gli assicurati tramite circolari, riunioni o altri mezzi di comunicazione idonei;

- e) accogliere e gestire tutti i quesiti, le richieste, le proposte e i suggerimenti di datori di lavoro e assicurati relativamente alla cassa di previdenza;
 - f) decidere ogni anno l'eventuale adeguamento all'andamento dei prezzi delle rendite non obbligatoriamente indicizzate al carovita, cioè le rendite di vecchiaia, per i superstiti e gli invalidi, in corso da non più di tre anni;
 - g) decidere dell'utilizzo delle eccedenze derivanti dal rapporto assicurativo, qualora detto utilizzo non sia stabilito nelle basi contrattuali del rapporto assicurativo e nelle basi regolamentari del rapporto previdenziale. Se, dopo l'adeguamento delle rendite all'andamento dei prezzi ai sensi del contratto di assicurazione, si decide di non accreditare le eccedenze sugli averi a risparmio degli assicurati, è necessaria un'espressa delibera in tal senso che va comunicata per iscritto all'amministratore delegato;
 - h) prendere atto dei parametri messi a disposizione dall'assicuratore relativamente alla propria cassa di previdenza;
 - i) designare i soggetti che, tramite l'apposizione della propria firma, sono autorizzati a rappresentare legalmente la cassa di previdenza nei confronti del consiglio di fondazione e di Allianz;
 - j) eleggere i membri del consiglio di fondazione. I rappresentanti dei datori di lavoro all'interno del consiglio di fondazione vengono eletti unicamente dai rappresentanti dei datori di lavoro presenti nella commissione previdenziale. Analogamente, i rappresentanti del personale all'interno del consiglio di fondazione vengono eletti unicamente dai rappresentanti dei dipendenti presenti nella commissione previdenziale;
 - k) verificare che le condizioni fondamentali per una liquidazione totale o parziale della cassa di previdenza saranno prevedibilmente soddisfatte e informare tempestivamente Allianz.
- 6.3. In caso di ripartizione volontaria o forzata di fondi collettivi della cassa di previdenza per effetto di una liquidazione parziale della cassa stessa, la commissione previdenziale è tenuta a:
- a) definire la scadenza per il calcolo dei fondi da ripartire e a dare relativa comunicazione ad Allianz;
 - b) determinare i fondi ovvero la quota da ripartire inviando la relativa comunicazione ad Allianz, salvo la legge non prescriva la distribuzione completa dei fondi collettivi a livello di cassa di previdenza;
 - c) incaricare Allianz di redigere un piano di distribuzione, salvo la ripartizione non sia già obbligatoriamente prescritta per legge;
 - d) incaricare Allianz di redigere un piano di ripartizione in deroga alle DRG;
 - e) approvare un piano di ripartizione in deroga alle DRG;
 - f) comunicare ad assicurati e beneficiari di rendite il motivo, il gruppo di beneficiari, i criteri di ripartizione, la quota individuale sull'importo totale dei fondi destinati alla ripartizione, nonché il diritto di richiedere alle autorità di vigilanza competenti, in caso di liquidazione, una verifica delle condizioni, della procedura e del piano di ripartizione.
- 6.4. In caso di liquidazione totale, i compiti di cui al punto 6.3 vengono delegati ad Allianz.

7. Organo di revisione

L'organo di revisione viene designato dal consiglio di fondazione e per la durata di quattro anni. L'organo di revisione è indipendente, in quanto a organizzazione, personale e gestione economica, dalla fondazione, dai membri del consiglio di fondazione e da Allianz. L'organo di revisione verifica annualmente in particolare che l'attuazione

della previdenza per il personale, l'organizzazione e la contabilità della fondazione e delle casse di previdenza siano conformi allo statuto, ai contratti, alle basi regolamentari, alle raccomandazioni tecniche e alla legislazione. Tale organo presenta al consiglio di fondazione un rapporto scritto con i risultati della suddetta verifica.

8. Esperto in materia di previdenza professionale

L'esperto in materia di previdenza professionale viene nominato dal consiglio di fondazione. Egli deve essere indipendente; i risultati delle verifiche e le raccomandazioni devono essere improntati a criteri di obiettività. La sua indipendenza non deve poter essere compromessa, o anche

solo ritenuta tale. L'esperto esegue i controlli periodici come previsto dalla legge ed emette una certificazione peritale e, in caso di necessità, ulteriori rapporti che inoltra al consiglio di fondazione.

9. Attuazione della previdenza per il personale

Allianz garantisce la completa attuazione della previdenza per il personale. In qualità di assicuratore cura l'ordinaria amministrazione della fondazione e delle singole casse di previdenza per tutto quanto attiene al contratto di affiliazione. Allianz adempie agli obblighi di legge, verifica e assicura l'adempimento delle disposizioni regolamentari e degli altri obblighi, rappresenta la fondazione verso l'esterno per le competenze che le sono state trasferite dal consiglio di fondazione e fornisce alla fondazione le altre prestazioni concordate. Allianz opera in tutte le sue attività nel rispetto di quanto previsto a livello normativo e contrattuale nonché conformemente alle norme di comportamento per i responsabili di cui all'appendice I, alle raccomandazioni tecniche e alle direttive del consiglio di fondazione:

- 9.1. Allianz è referente per tutte le questioni di datori di lavoro, commissioni di previdenza e assicurati.
- 9.2. Essa assicura la comunicazione con i datori di lavoro affiliati, gli assicurati e gli aventi diritto.
- 9.3. Le comunicazioni inoltrate da Allianz o ad Allianz valgono quali comunicazioni inoltrate alla fondazione ovvero dalla fondazione.
- 9.4. Se una particolare situazione lo richiede, Allianz può impartire istruzioni alla commissione previdenziale per evitare che una delibera di quest'ultima entri in conflitto con disposizioni legali, statutarie, regolamentari o degli organi di vigilanza o con contratti validi per la cassa di previdenza.

10. Datore di lavoro

10.1. Ciascun datore di lavoro è tenuto a istituire una commissione previdenziale paritetica per la sua cassa di previdenza, ai sensi dello statuto e delle precedenti disposizioni del presente regolamento.

10.2. Il datore di lavoro garantisce il corretto svolgimento dell'elezione della commissione previdenziale e comunica ad Allianz i nominativi dei rappresentanti eletti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

- | | |
|--|--|
| <p>10.3. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare agli assicurati i diritti di informazione di cui essi godono.</p> <p>10.4. Il datore di lavoro inoltra gli attestati personali agli assicurati e consente la consultazione delle basi</p> | <p>regolamentari di riferimento per il rapporto previdenziale.</p> <p>10.5. Il datore di lavoro segnala immediatamente tutte le condizioni che impongano una liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza.</p> |
|--|--|

11. Responsabilità

Le persone preposte all'attuazione, alla verifica o al controllo della previdenza per il personale rispondono personalmente

dei danni che arrecano alla fondazione e alla cassa di previdenza per dolo o colpa.

12. Garanzia

La fondazione risponde con:

- 12.1. le masse attive delle singole casse di previdenza, unitamente alle prestazioni correnti previste dalle basi contrattuali del rapporto assicurativo stipulate per conto della cassa di previdenza, se sono interessate attività

delle singole casse di previdenza. Le casse di previdenza non sono responsabili in solido;

- 12.2. il patrimonio generale della fondazione, se sono interessate attività della fondazione.
- 12.3. È esclusa ogni ulteriore garanzia della fondazione.

13. Modifiche

Il consiglio di fondazione può modificare o integrare in qualunque momento il regolamento organizzativo e i relativi

allegati. Le modifiche devono essere comunicate all'autorità di vigilanza.

14. Validità

Il regolamento organizzativo, edizione 7.2016 entra in vigore il giorno 01/07/2016.